SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio nazionale delle ricerche

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1994, n. **645.**

Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti.

94G0668

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 novembre 1994, n. 644.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 gennaio 1994, n. 22, 18 marzo 1994, n. 184, 25 maggio 1994, n. 312, e 25 luglio 1994, n. 463.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1994, N. 547

All'articolo 1, al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «per l'anno 1996», *sono aggiunte le seguenti:* «, di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5-*b)* del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993».

All'articolo 2:

al comma 3, nell'alinea, primo periodo, le parole: «accordi internazionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «contratti internazionali»; *nel medesimo alinea, secondo periodo, dopo la parola:* «individuazione» *sono inserite le seguenti:* «o dell'attuazione», *e dopo le parole:* «soggetto a capitale pubblico», *sono inserite le seguenti:* «, cui spetterà solo il rimborso delle spese»; *alla lettera* a), *la parola:* «Difesa» *è sostituita dalla seguente:* «difesa»; *la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche, allo sviluppo della competitività internazionale e alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili, eccezion fatta per quelle attività che non sono passibili di riconversione.»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Sono autorizzati, per l'anno 1994, interventi per l'ammontare complessivo di lire 220 miliardi, definiti d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri del tesoro, delle finanze, della difesa e dell'interno, finalizzati all'acquisto per la protezione civile, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo delle capitanerie di porto di elicotteri per integrare le flotte esistenti, nonchè di aerei ad ala fissa destinati ad assolvere ad esigenze di mobilità tattica veloce, anche per missioni di medio raggio.

3-*ter*. All'onere di cui al comma 3-*bis*, pari a lire 120 miliardi per gli elicotteri ed a lire 100 miliardi per gli aerei ad ala fissa, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando le rubriche relative al medesimo Ministero del tesoro per lire 100 miliardi ed al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 120 miliardi»;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. I criteri e le modalità di cui ai commi 6 e 7 relativamente ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere si applicano anche all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237»;

dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*. Al fine di conseguire in tempi brevi gli obiettivi previsti, in attuazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994, sulla conferma dell'intervento di durata quadriennale denominato CAMPEC-ENEA e finalizzato allo sviluppo di materiali innovativi e alle loro applicazioni in particolare in campo ambientale, è autorizzato l'utilizzo, per lo svolgimento delle attività di ricerca, anche dei fondi precedentemente assegnati per la realizzazione di nuove infrastrutture e non ancora utilizzati. Le attività di ricerca saranno svolte dall'ENEA nel proprio Centro di ricerche di Portici con la collaborazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Università di Napoli.»;

al comma 11, le parole da: «il Consorzio interuniversitario» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «l'Istituto nazionale per la fisica della materia istituito con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506.»;

dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-*bis*. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443"»;

dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-*bis*. Le disponibilità del capitolo 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1995».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. - *(Interventi a sostegno dell'industria aeronautica. Finanziamenti accordati a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46)*. – 1. Al fine di preservare la base tecnologica dell'industria aeronautica nazionale dalla recessione economica e di agevolare lo sviluppo delle imprese aeronautiche italiane che sono anche impegnate in collaborazioni internazionali, con particolare riguardo all'ambito comunitario, le aziende che nell'ultimo bilancio presentino situazioni riconducibili ai requisiti previsti all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, possono ottenere, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che i benefici ad esse accordati ai sensi delle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 5 agosto 1988, n. 346, e successive modificazioni e integrazioni, vengano ricalcolati ai fini dell'ammortamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma nono, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808. Detti ammortamenti, in deroga al regolamento afferente all'articolo 4 della predetta legge n. 808 del 1985, avranno inizio a partire dalla data della avvenuta consegna di aeromobili per uso civile in entità pari al 20 per cento di quelli previsti dai rispettivi piani di ammortamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra i capitoli 7551 e 7548 rispettivamente dello stato di previsione della spesa dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Art. 2-*ter*. - *(Settore aeronautico della Difesa)*. – 1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera *b)* del primo comma del medesimo articolo 3. Al fine di consentire, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore aeronautico della Difesa, da definire mediante apposite intese tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo a mutui contratti dall'impresa fornitrice utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera *c)* del primo comma del medesimo articolo 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle medesime imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. - *(Crediti di imposta relativi all'IVA)*. - 1. Gli uffici provinciali IVA hanno l'obbligo di pubblicare una graduatoria degli aventi diritto a rimborsi dell'IVA. Tale graduatoria può essere consultata dai diretti interessati o da persone da queste delegate.

2. La graduatoria è formata sulla base della data di presentazione della domanda di rimborso. Le domande inviate per posta si considerano presentate l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio.

3. La graduatoria deve indicare i nominativi, la data delle domande, l'importo dei rimborsi ed un'eventuale richiesta di ulteriore documentazione al contribuente. In ordine a tale richiesta dovranno essere indicate la data di invio e quella di avvenuta ricezione della relativa documentazione.

4. Gli uffici non possono effettuare più di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso.

5. Gli uffici devono procedere ai rimborsi secondo l'ordine di cui al comma 2. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso è sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.

6. Le domande che, per mancanza di disponibilità finanziaria o per altre cause, non possano essere definite entro l'anno sono inserite in testa alla graduatoria dell'anno successivo.

7. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo può essere valutata ai fini della rotazione del personale responsabile».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-*bis*. - *(Interventi in favore della regione Sardegna)*. - 1. A completamento degli interventi sulla Sardegna centrale previsti dall'intesa di programma sottoscritta il 28 marzo 1991 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e approvata con delibera CIPE del 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1992, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 400 miliardi per l'anno 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

Art. 8-*ter*. - *(Proroga di termini)*. - 1. Il termine stabilito nell'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 191, è prorogato al 31 dicembre 2000».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. - *(Provvedimenti in favore delle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994)*. — 1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione delle aree del nord del territorio nazionale colpite dai gravi fenomeni alluvionali del novembre 1994. I territori individuati sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e come tali sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad intervenire nell'ambito territoriale e con i criteri che saranno definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività.

3. Al fine della realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare fino a lire 350 miliardi a valere sulle disponibilità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituisce con proprio decreto un comitato tecnico al quale viene affidato il coordinamento degli interventi».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 24 settembre 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 15 Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 15 dicembre 1994.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 899):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dai Ministri del tesoro (DINI) e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (GNUTTI), il 24 settembre 1994.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 26 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 settembre 1994.

Esaminato dalla 10ª commissione il 4, 5 ottobre 1994.

Esaminato in aula il 5, 11 ottobre 1994 e approvato il 12 ottobre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1466):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 18 ottobre 1994, con pareri delle commissioni, I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 ottobre 1994.

Esaminato dalla X commissione il 19, 25 ottobre 1994; 8 novembre 1994.

Esaminato in aula il 27 ottobre 1994 e approvato, con modificazioni, l'11 novembre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 899/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 14 novembre 1994, con pareri delle commissioni 4ª, 5ª, 8ª, e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 16 novembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 16 novembre 1994.

94G0690

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 novembre 1994.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Piedimonte Matese.

IL MINISTRO DELLL'INTERNO

Visto che il sig. Salvatore Loffreda è stato eletto consigliere del comune di Piedimonte Matese (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992 e successivamente nominato assessore;

Visto che, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 7 luglio 1994, il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 323, commi 1 e 2, e 317 del codice penale;

Visto che, durante il periodo di carcerazione, ha operato nei confronti del sig. Salvatore Loffreda la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che, successivamente, con provvedimento del 28 luglio 1994, la sezione del riesame del medesimo tribunale ha sostituito la misura coercitiva con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di assessore, ai sensi dell'art. 289 del codice di procedura penale;

Considerato che la reintegra del sig. Salvatore Loffreda nella carica di consigliere, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza delle fattispecie penali in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Salvatore Loffreda dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n.142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Salvatore Loffreda è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Piedimonte Matese (Caserta).

Roma, 10 novembre 1994

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Salvatore Loffreda è stato eletto consigliere del comune di Piedimonte Matese (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992 e successivamente è stato nominato assessore.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 7 luglio 1994, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di concorso in abuso d'ufficio e concussione.

In particolare il sig. Salvatore Loffreda, in qualità di assessore uscente e di candidato alle citate consultazioni amministrative, avrebbe disposto la realizzazione gratuita di lavori non autorizzati, al fine di promuovere un ingiusto vantaggio, anche patrimoniale, a favore di un privato imprenditore, nonché costretto altro imprenditore locale a realizzare gratuitamente i predetti lavori con la minaccia che non gli avrebbero fatto ottenere ulteriori commesse pubbliche presso il comune.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale, ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Successivamente, con provvedimento del 15 luglio 1994, la predetta misura cautelare della custodia in carcere veniva trasformata in detenzione domiciliare ed ancora, con provvedimento del 28 luglio 1994, reso dalla sezione del riesame del predetto tribunale, veniva sostituita con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio prevista dall'art. 289 del codice di procedura penale essendo stato ritenuto sussistente il solo pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole. Nella motivazione del provvedimento veniva precisato che la misura interdittiva veniva inflitta al Loffreda in quanto, all'epoca, rivestiva la carica di assessore comunale.

Il provvedimento predetto ha, pertanto, prodotto, ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la cessazione della sospensione di diritto dalla carica di consigliere del sig. Salvatore Loffreda con conseguente reintegra nella carica predetta. Ciò, secondo elementi forniti dalle Forze dell'ordine, ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

La tipologia dei reati ascritti al sig. Salvatore Loffreda ha evidenziato una gestione personalistica della cosa pubblica del tutto svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche, ed, in particolare, ha indicato l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità, e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore, compromettendo il rapporto fiduciario con la popolazione locale.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, dunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Piedimonte Matese e, nelle more, con provvedimento n. 2220/12B.4/Gab. del 23 settembre 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Salvatore Loffreda dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Piedimonte Matese (Caserta).

Roma, 25 ottobre 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A7419

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Solaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 luglio 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Solaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Solaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Guido Bucci in data 14 dicembre 1987, repertorio n. 41540, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Antonio Iura, nato a Castelfidardo (Ancona) l'8 novembre 1961, con studio in via Marconi, 69, Castelfidardo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7407

DECRETO 7 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Stalla sociale di Santa Maria Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Santa Maria Nuova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 luglio 1994 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Stalla sociale di Santa Maria Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santa Maria Nuova (Ancona), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Stalla sociale di Santa Maria Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santa Maria Nuova (Ancona), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Guido Bucci in data 24 febbraio 1976, repertorio n. 18802, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Daniele

Bendia, nato a Jesi (Ancona) il 19 maggio 1963, con studio in via dell'Asilo, 9, Jesi (Ancona), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7409

DECRETO 7 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.II.R.I.C.A. - Consorzio installatori impianti riscaldamento idraulici condizionamento e affini di Lucca e Versilia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lucca, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 agosto 1994, effettuata nei confronti della società cooperativa «C.II.R.I.C.A. - Consorzio installatori impianti riscaldamento idraulici condizionamento e affini di Lucca e Versilia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucca, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.II.R.I.C.A. - Consorzio installatori impianti riscaldamento idraulici condizionamento e affini di Lucca e Versilia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucca, costituita per rogito notaio dott. Nicolò Pugliese in data 1° giugno 1977, repertorio n. 160801, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Riccardo Sarti, nato a Viareggio (Lucca) il 3 marzo 1960, ed ivi residente in piazza Napoleone, 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7408

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 maggio 1994.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000 «tipo 1994».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 359;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 30 marzo 1994, concernente le caratteristiche del nuovo biglietto di banca da L. 100.000 «tipo 1994», che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio emesse nel 1983 e attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 102904 dell'8 aprile 1994, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono contraddistinguere il suddetto biglietto da L. 100.000 «tipo 1994»;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000 «tipo 1994» avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 100.000 «tipo 1994» è stampato in calcografia e offset su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene due fili di sicurezza svolgentisi in senso verticale; il primo, che reca la scritta «Banca d'Italia» leggibile in controluce e appare fluorescente se osservato alla luce ultravioletta della lampada di Wood, è inserito nella zona di sinistra del biglietto al margine dell'area impegnata dalla filigrana, mentre il secondo filo è nella zona centrale del biglietto.

Le dimensioni del biglietto sono di mm 70 × 156.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte di sinistra, guardando il recto, è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante l'effige di Caravaggio, tratta dal disegno del pittore Ottavio Leoni conservato presso la Biblioteca Marucelliana in Firenze. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali; a destra della testina sono riprodotti, con effetti alternati di chiaro e di scuro, elementi geometrici di forma rettangolare, adiacenti l'uno all'altro, con il lato maggiore disposto in senso verticale.

Il recto del biglietto reca nella zona a destra la stessa effige di Caravaggio riprodotta in filigrana, stampata in calcografia con colore bruno, su un fondino a linee verticali di colore arancio. Lungo la linea di contorno che

delimita la parte inferiore destra della figura è stampato il nome «CARAVAGGIO». Nella parte sottostante il ritratto, a delimitazione dello stesso, è impresso ripetutamente in microscrittura il nome «CARAVAGGIO».

I nomi del bozzettista «SAVINI INV.» e dell'incisore «CIONINI INC.» sono stampati, su una linea unica, separati da un trattino e in posizione leggermente superiore rispetto alla microscrittura sulla destra della stessa.

A destra del ritratto è presente un fondino ondulato e curvilineo, stampato con colori rosso, ocra e giallo.

In basso, in coincidenza dei bordi sinistro e destro del biglietto, sono stampati nei colori giallo, ocra e azzurro due fondini a motivi floreali miniaturizzati. Accanto a tali fondini sono stampati elementi grafici di registro recto-verso, realizzati in forma di foglie stilizzate nei colori rosso, azzurro e ocra.

A sinistra del ritratto, nella parte superiore del biglietto, è stampata in calcografia con colore bruno la scritta «LIRE CENTOMILA»; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

Sempre in calcografia, nei colori bruno e rosso-sanguigno, al di sotto della scritta «CENTOMILA» è stampata la dicitura «PAGABILI A VISTA AL PORTATORE».

Nella parte centrale del biglietto è stampata in calcografia, con colore rosso-sanguigno su fondini a linee verticali di colore arancio, la riproduzione del dipinto «La buona ventura» di Caravaggio conservato presso il Museo del Louvre in Parigi. La riproduzione confina a destra con il ritratto di Caravaggio, mentre nella parte sinistra è contornata da un motivo a guilloche dello stesso colore della vignetta, all'esterno del quale è stampato il nome dell'incisore «CAPPONI INC.». La riproduzione del dipinto è interrotta, nella parte inferiore destra, dal contrassegno di Stato, stampato con lo stesso colore dell'adiacente ritratto su fondini a linee oblique di colore arancio.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata in calcografia con colore bruno la scritta «BANCA D'ITALIA» realizzata in parte su un fondino a tono quasi continuo sempre di colore bruno; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un fine motivo a guilloche.

Dalla suddetta scritta parte verso sinistra un motivo ornamentale costituito da un ramoscello, stampato con colori bruno e rosso-sanguigno, riproducente un particolare del paesaggio rappresentato nel dipinto di Caravaggio «Riposo nella fuga in Egitto» conservato presso la Galleria Doria Pamphili in Roma. In posizione adiacente ha origine un elemento grafico rappresentato da un decoro floreale stilizzato, stampato in offset con i colori rosso, giallo, azzurro, verde e arancio, che si sviluppa, sulla sinistra, sotto la scritta «LIRE» fino a inserirsi, sulla destra, tra i due personaggi della riproduzione del «La buona ventura».

Le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture «IL GOVERNATORE» e «IL CASSIERE», sono stampate in calcografia con colore bruno al di sotto della scritta «LIRE», in posizione superiore rispetto al motivo ornamentale del ramoscello, su un fondino giallo a linee leggermente ondulate.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata in calcografia, con un inchiostro il cui colore verde si tramuta in blu quando il biglietto viene osservato sotto una diversa angolazione, la cifra «100000» su una fascia a motivi geometrici, stampata in offset con linee di colore rosso, giallo, azzurro, ocra e verde, che si sviluppa per tutta la lunghezza del biglietto.

I decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto. Detta combinazione di lettere e cifre è stampata due volte, nella parte inferiore del biglietto, in posizioni tra loro allineate, rispettivamente: a sinistra in colore nero, su un fondino con un motivo a guilloche di colore giallo e ocra; a destra in colore blu, su un fondino a linee di colore giallo tracciate con differenti angolazioni.

La stampa del recto è completata da fondini offset policromi di colore giallo, ocra, azzurro e verde che, realizzati a guilloche, si svolgono parallelamente ai bordi superiore e inferiore della banconota.

Il verso — stampato interamente in offset — reca in primo piano, nella parte sinistra del biglietto, la riproduzione del dipinto di Caravaggio «Canestro di frutta», conservato presso la Pinacoteca Ambrosiana in Milano, stampata con colori rosso-sanguigno e bruno. Nella parte inferiore destra della riproduzione è impresso il nome dell'incisore «G CAPPONI INC».

Con gli stessi colori del «Canestro di frutta», ma in posizione inferiore rispetto alla riproduzione dello stesso, sono stampati la comminatoria «LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI» e gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto.

Due motivi a foglie stilizzate, tratti dal dipinto di Caravaggio «Bacco adolescente» conservato presso la Galleria degli Uffizi in Firenze, sono impressi sulla destra del «Canestro di frutta» con colori sfumati che vanno dal verde-turchese a un verde caldo, per il motivo superiore, e dal rosso e al verde, per quello inferiore, entrambi su un fondino a linee ondulate stampato con colore giallo.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata, con colore bruno e rosso-sanguigno, la cifra «100000». La cifra è stampata su un motivo a foglie realizzato nelle tonalità del blu-violaceo e verde-turchese, a sua volta impresso su un fondino giallo. Detto motivo a foglie si svolge verso la parte centrale del biglietto, contornato da un fondino rosso e giallo, ed è ripreso anche nella parte sinistra del «Canestro di frutta». Nel suo sviluppo verso sinistra il motivo a foglie assume anche le tonalità del rosso e verde-turchese. Gli elementi decorativi che contornano la riproduzione del «Canestro di frutta» sono costituiti da un fondino a linee ondulate orizzontali stampate con colori verde-turchese e giallo, nella zona a sinistra; nelle zone al di sopra e a destra del «Canestro di frutta», sono presenti due fondini con diversi motivi a guilloche stampati rispettivamente nei colori giallo, blu-violaceo e verde-turchese e nei colori verde-turchese, giallo e rosso.

Nella parte inferiore del biglietto, rispettivamente a sinistra del «Canestro di frutta» e a destra della zona riservata alla filigrana, sono impressi gli elementi di registro recto-verso, in forma di foglie stilizzate, stampati nei colori blu-violaceo e verde-turchese.

Alle estremità sinistra e destra, nella parte inferiore del biglietto è stampato, nei colori giallo, verde-turchese e blu-violaceo, un fondino che riproduce ripetutamente, in miniatura, la sagoma stilizzata del «Canestro di frutta».

Al di sotto della zona riservata alla filigrana è impresso un fondino a linee ondulate orizzontali stampato con i colori giallo e verde-turchese.

A destra della zona riservata alla filigrana è impressa in verticale, in colore rosso-sanguigno, la scritta «OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA».

La stampa del verso è completata, nei bordi superiore e inferiore del biglietto in corrispondenza del «Canestro di frutta», da un fondino a linee intrecciate nei colori giallo e blu-violaceo, che muta in verde-turchese verso destra.

Art. 2.

Sul recto del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato — in calcografia con colore rosso-sanguigno su fondini a linee oblique di colore arancio — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 27 aprile 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A7402

DECRETO 3 novembre 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1994, a quella n. 6, di scadenza 1° aprile 1997.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036682», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale-del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1993, n. 539 e D.M. 23 marzo 1994 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556,

convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1994 - Roma, 1° aprile 1994; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 809832 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile e quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° aprile 1994/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1993, n. 539 e D.M. 23 marzo 1994 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «8,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036682», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/1997».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;
per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni; cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A7403

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Riprogrammazione di finanziamento alla regione Puglia relativo a lavori di completamento e potenziamento della diga frangiflutti del porto di Molfetta.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la deliberazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento del Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse nel territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della richiamata legge n. 488/1992, che demanda al CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, il compito di provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede fra l'altro la possibilità di riprogrammare i finanziamenti revocati;

Vista la propria delibera del 19 ottobre 1993, con la quale si è proceduto alla revoca, tra l'altro, del finanziamento di lire 25 miliardi destinato al progetto della regione Puglia «Lavori di completamento e potenziamento della diga frangiflutti del porto di Molfetta»;

Considerato che, sulla base della documentazione successivamente prodotta dalla regione Puglia, sono state rimosse le cause impeditive alla consegna ed all'inizio dei lavori e l'opera riveste per la regione medesima carattere prioritario;

Delibera:

La somma di lire 25 miliardi, revocata con la deliberazione del 19 ottobre 1993 di cui alle premesse, viene assegnata a favore della regione Puglia per il conseguimento dell'originario obiettivo programmatico, attraverso l'immediato avvio dei «Lavori di completamento e potenziamento della diga frangiflutti del porto di Molfetta», in attuazione della convenzione n. 161/1990 stipulata in data 2 ottobre 1991 tra la regione medesima e la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Ove l'opera non risultasse cantierata nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il predetto finanziamento di lire 25 miliardi deve intendersi revocato.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 230

94A7410

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 3 novembre 1994.

Modificazione al regolamento del personale. (Provvedimento n. 13047).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, approvato con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 6241 in data 7 settembre 1979, successivamente modificato, da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 12747 in data 22 febbraio 1994;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di presidenza nella riunione in data 3 febbraio 1994 in ordine alla modifica da apportare all'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento predetto;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta amministrativa nella riunione in data 9 febbraio 1994, avente per oggetto «Compensi ai componenti delle commissioni d'esame»;

Vista la nota in data 20 giugno 1994 del Ministero del tesoro in ordine alle predette deliberazioni;

Considerato che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cui le citate deliberazioni sono state inviate con lettera prot. n. 041730 in data 13 aprile 1994, non ha avanzato motivata richiesta di riesame e che, essendo ampiamente trascorso il termine perentorio di sessanta giorni, la modifica regolamentare si intende approvata;

Ravvisata l'opportunità di provvedere;

Decreta:

L'art. 7, ultimo comma, del regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, approvato con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 6241 in data 7 settembre 1979, successivamente modificato, da ultimo, con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 12747 in data 22 febbraio 1994, è così modificato:

«Ai membri ed ai segretari delle commissioni esaminatrici sono corrisposti compensi nella misura determinata dalla giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche ed approvata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 3 novembre 1994

Il presidente: GARACI

94A7411

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 24 settembre 1994), **coordinato con la legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 gennaio 1994, n. 22, 18 marzo 1994, n. 184, 25 maggio 1994, n. 312, e 25 luglio 1994, n. 463». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 1994, n. 117 del 21 maggio 1994, n. 172 del 25 luglio 1994, e n. 224 del 24 settembre 1994).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1994 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Interventi a sostegno dell'occupazione

1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese

artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996, *di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e* 5-b) *del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;*

e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato per l'anno 1994 di lire 50 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7563 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. È abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera *g)*, pari a L. 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Interventi nei diversi comparti economici

1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da *contratti internazionali,* anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione *o dell'attuazione* degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, *cui spetterà solo il rimborso delle spese,* provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della *difesa* e nei comparti ad esse connessi;

b) *della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche, allo sviluppo della competitività internazionale e alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili, eccezion fatta per quelle attività che non sono passibili di riconversione.*

3-bis. *Sono autorizzati, per l'anno 1994, interventi per l'ammontare complessivo di lire 220 miliardi, definiti d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri del tesoro, delle finanze, della difesa e dell'interno, finalizzati all'acquisto per la protezione civile, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo delle capitanerie di porto di elicotteri per integrare le flotte esistenti, nonché di aerei ad ala fissa destinati ad assolvere ad esigenze di mobilità tattica veloce, anche per missioni di medio raggio.*

3-ter. *All'onere di cui al comma* 3-bis, *pari a lire 120 miliardi per gli elicotteri ed a lire 100 miliardi per gli aerei ad ala fissa, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 all'uopo parzialmente utilizzando le rubriche relative al medesimo Ministero del tesoro per lire 100 miliardi ed al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 120 miliardi.*

4. Fatti salvi gli interventi già autorizzati anteriormente alla data del 25 luglio 1994, gli ulteriori interventi di cui al comma 3 sono individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono autorizzati dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera *a)*, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree despresse.

7. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 6, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

7-bis. *I criteri e le modalità di cui ai commi 6 e 7 relativamente ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere si applicano anche all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.*

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10-bis. *Al fine di conseguire in tempi brevi gli obiettivi previsti, in attuazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 143 del 21 giugno 1994, sulla conferma dell'intervento di durata quadriennale denominato CAMPEC-ENEA e finalizzato allo sviluppo di materiali innovativi e alle loro applicazioni in particolare in campo ambientale, è autorizzato l'utilizzo, per lo svolgimento delle attività di ricerca, anche dei fondi precedentemente assegnati per la realizzazione di nuove infrastrutture e non ancora utilizzati. Le attività di ricerca saranno svolte dall'ENEA nel proprio Centro di ricerche di Portici con la collaborazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Università di Napoli.*

11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo nonché 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite *l'Istituto nazionale per la fisica della materia istituito con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506.*

12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1994 e 1995.

13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993.

13-bis. *Al primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443».

14. Le somme impegante per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e degli articoli 11, 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, totalmente o parzialmente non più dovute a seguito di rinuncia, di mancata realizzazione delle opere, ovvero per gli altri motivi previsti dalle norme vigenti, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero del Tesoro, ai fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

14-bis. *Le disponibilità del capitolo 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1995.*

Art. 2-*bis*.

Interventi a sostegno dell'industria aeronautica. Finanziamenti accordati a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

1. *Al fine di preservare la base tecnologica dell'industria aeronautica nazionale dalla recessione economica e di agevolare lo sviluppo delle imprese aeronautiche italiane che sono anche impegnate in collaborazioni internazionali, con particolare riguardo all'ambito comunitario, le aziende che nell'ultimo bilancio presentino situazioni riconducibili ai requisiti previsti all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio*

1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, possono ottenere, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che i benefici ad esse accordati ai sensi delle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 5 agosto 1988, n. 346, e successive modificazioni e integrazioni, vengano ricalcolati ai fini dell'ammortamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma nono, lettera a), *della legge 24 dicembre 1985, n. 808. Detti ammortamenti, in deroga al regolamento afferente all'articolo 4 della predetta legge n. 808 del 1985, avranno inizio a partire dalla data della avvenuta consegna di aeromobili per uso civile in entità pari al 20 per cento di quelli previsti dai rispettivi piani di ammortamento.*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra i capitoli 7551 e 7548 rispettivamente dello stato di previsione della spesa dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

Art. 2-*ter*.

Settore aeronautico della Difesa

1. *Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera* c), *della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera* b) *del primo comma del medesimo articolo 3. Al fine di consentire, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore aeronautico della Difesa, da definire mediante apposite intese tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo a mutui contratti dall'impresa fornitrice utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera* c) *del primo comma del medesimo articolo 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle medesime imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti.*

Art. 3.

Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione.

1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. L'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

10. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

11. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Rapporti con l'IRI S.p.a.

1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce «Ministero del tesoro».

Art. 5.

Norme procedurali

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

5. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 6.

Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*3*. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale

incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi».

2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Rimborsi IVA

1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 7-*bis*.

Crediti di imposta relativi all'IVA

1. *Gli uffici provinciali IVA hanno l'obbligo di pubblicare una graduatoria degli aventi diritto a rimborsi dell'IVA. Tale graduatoria può essere consultata dai diretti interessati o da persone da queste delegate.*

2. *La graduatoria è formata sulla base della data di presentazione della domanda di rimborso. Le domande inviate per posta si considerano presentate l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio.*

3. *La graduatoria deve indicare i nominativi, la data delle domande, l'importo dei rimborsi ed un'eventuale richiesta di ulteriore documentazione al contribuente. In ordine a tale richiesta dovranno essere indicate la data di invio e quella di avvenuta ricezione della relativa documentazione.*

4. *Gli uffici non possono effettuare più di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso.*

5. *Gli uffici devono procedere ai rimborsi secondo l'ordine di cui al comma 2. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso è sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.*

6. *Le domande che, per mancanza di disponibilità finanziaria o per altre cause, non possano essere definite entro l'anno sono inserite in testa alla graduatoria dell'anno successivo.*

7. *La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo può essere valutata ai fini della rotazione del personale responsabile.*

Art. 8.

Ville venete

1. L'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 luglio 1991, n. 233, è così sostituito:

«*a)* il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;».

Art. 8-*bis*.

Interventi in favore della regione Sardegna

1. *A completamento degli interventi sulla Sardegna centrale previsti dall'intesa di programma sottoscritta il 28 marzo 1991 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e approvata con delibera CIPE del 25 marzo 1992, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 111 del 14 maggio 1992, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 400 miliardi per l'anno 1994.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.*

Art. 8-*ter*.

Proroga di termini

1. *Il termine stabilito nell'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 191, è prorogato al 31 dicembre 2000.*

Art. 9.

Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è abrogato.

2. Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è sostituito dal seguente:

«I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precendente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.».

Art. 9-*bis*.

Provvedimenti in favore delle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994

1. *È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione delle aree del nord del territorio nazionale colpite dai gravi fenomeni alluvionali del novembre 1994. I territori individuati sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e come tali sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.*

2. *Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad intervenire nell'ambito territoriale e con i criteri che saranno definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività.*

3. *Al fine della realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare fino a 350 miliardi a valere sulle disponibilità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.*

4. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituisce con proprio decreto un comitato tecnico al quale viene affidato il coordinamento degli interventi.*

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A7424

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 novembre 1994, n. **8.**

Decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553: «Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato».

Alle sedi periferiche I.N.P.D.A.P.
A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza
Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle regioni e delle provincie Autonome di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle corti di appello
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Alle sezioni regionali della Corte dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello Stato
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Il decreto-legge in oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 28 settembre 1994, ha disposto la sospensione temporanea della efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (28 settembre 1994) e fino al riordinamento dei sistemi previdenziali, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995.

In relazione al decreto in questione questo Istituto ha diramato, in data 29 settembre u.s., apposita comunicazione diffusa dagli organi di stampa.

Va fatto presente, peraltro, che puntuali e definitive istruzioni potranno essere fornite soltanto ad avvenuta conversione in legge del predetto provvedimento legislativo, tenendo altresì conto delle innovazioni normative che in materia previdenziale saranno introdotte dalle leggi di accompagnamento della finanziaria 1995.

Per ora si forniscono alcune indicazioni in base alla disciplina attualmente vigente, introdotta dal decreto-legge n. 553.

1. *Decorrenza.*

Sono soggetti alla sospensione i pensionamenti anticipati decorrenti nel periodo dal 28 settembre 1994 al 1° febbraio 1995.

Conseguentemente, si sottraggono alla predetta sospensione, oltre alle eccezioni che saranno trattate in seguito, tutti i casi di pensionamento anticipato aventi decorrenza anteriore alla data del 28 settembre 1994 — sino cioè al 27 settembre 1994 (ultimo giorno di servizio 26 settembre 1994) — relativi esclusivamente ai dipendenti che avevano maturato i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione al 31 dicembre 1992: soltanto detti dipendenti, infatti, potevano sfuggire al contingentamento dei pensionamenti anticipati fissato, in generale, al 24 dicembre 1994.

Invece, nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il diritto a pensione dal 1° gennaio 1993 trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame anche se la cessazione dal servizio sia avvenuta non oltre il 26 settembre 1994, in quanto la decorrenza del trattamento pensionistico è stabilita al 24 dicembre 1994 dall'art. 11, comma 17, della legge n. 537 del 1993.

2. *Destinatari.*

Secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 553 sono interessati dalla sospensione ivi prevista «i trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti», aventi decorrenza nel periodo sopra indicato.

Al riguardo, non è superfluo rammentare che, qualora la stessa fonte normativa degli Enti datori di lavoro preveda esplicitamente, in modo tassativo, quale causa di cessazione dal rapporto d'impiego, il raggiungimento dei limiti massimi di servizio, non si configura evidentemente, in tale fattispecie, un «pensionamento anticipato» bensì una «pensione di vecchiaia» e non si ritiene quindi che debba applicarsi la sospensione del trattamento pensionistico.

3. *Esclusioni.*

Le disposizioni del decreto-legge n. 553 non si applicano:

alle «pensioni di vecchiaia» spettanti ai dipendenti collocati a riposo per il compimento dei limiti massimi di età e/o di servizio, tassativamente previsti dagli ordinamenti degli enti di appartenenza per l'estinzione del rapporto di lavoro;

alle cessazioni dal servizio per morte, anche se la pensione indiretta eventualmente spettante ai superstiti abbia decorrenza nel periodo preso in considerazione dallo stesso decreto-legge n. 553;

nei casi di dispensa dal servizio per inabilità derivante, o meno, da causa di servizio;

ai dipendenti che possano far valere un'anzianità contributiva, alla data di cessazione, non inferiore a quaranta anni; al riguardo, si ribadisce che, in base al tenore letterale della norma, non può essere consentito alcun arrotondamento;

ai pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie con riferimento a processi di ristrutturazione degli Enti di appartenenza.

È da evidenziare, inoltre, la facoltà di revoca che attualmente è concessa ai lavoratori che abbiano presentato la domanda di pensionamento successivamente al 1° luglio 1994 e sino al 28 settembre 1994.

Va precisato, infine, che per la liquidazione del trattamento di fine rapporto si continuerà a far riferimento alla data di cessazione dal servizio e non a quella di decorrenza della pensione; ai fini della predetta liquidazione restano ovviamente ferme le vigenti norme sull'arrotondamento dei servizi utili ad anni interi.

Per ultimo, analogamente a quanto disposto dal Ministro del tesoro con circolare telegrafica n. 193339 R.G.S. dell'8 ottobre 1994, con riferimento ai dipendenti riguardati dall'ordinamento statale, gli enti datori di lavoro dovranno confermare alle direzioni provinciali del Tesoro ed alle sedi I.N.P.D.A.P. competenti la sussistenza, o meno, delle condizioni di sospensione dei pensionamenti anticipati.

Il commissario: SEPPIA

94A7413

CIRCOLARE 14 novembre 1994, n. 9.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, art. 38. Assoggettamento a contributo e valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità premio di servizio, dell'indennità di funzione attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali, nella intera misura corrisposta a decorrere dal 1° ottobre 1990.

Alle sedi periferiche I.N.P.D.A.P.

A tutti gli enti con personale iscritto alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza

Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro

Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro

Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla Ragioneria generale dello Stato

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Come è noto, la disciplina contrattuale relativa al comparto del personale degli enti locali prevede, all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 ed alle omologhe norme regionali, la corresponsione ai dirigenti di una «indennità di funzione» commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti dallo 0,1 all'1 per cento.

La circolare 3 settembre 1991 n. 8/I.P. del Ministero del tesoro aveva disposto l'assoggettamento a contribuzione e la pensionabilità dell'indennità in questione limitatamente alla misura minima comune a tutti i dirigenti, pari al coefficiente 0,1 dello stipendio iniziale, in quanto solo per tale importo si ritenevano sussistenti i requisiti di quiescibilità.

Da parte di alcune regioni sono state emanate poi norme legislative recanti, con riguardo ai dirigenti regionali, differenziate discipline dell'indennità di funzione, statuendo talora, con varie decorrenze, diverse e più elevate misure minime dell'indennità medesima, comuni a tutti i dirigenti.

Va aggiunto, inoltre, che il numeroso contenzioso instaurato dai dirigenti interessati davanti al giudice amministrativo per ottenere l'assoggettamento a contribuzione, ai fini previdenziali, dell'intero ammontare dell'indennità di funzione corrisposta, si è concluso con pronunce loro favorevoli, da parte sia dei tribunali amministrativi regionali che del Consiglio di Stato, nelle quali è stata affermata per detto intero ammontare la sussistenza dei requisiti della fissità, continuità e generalità.

Anche la Corte dei conti, si è recentemente pronunciata nel senso sopra esposto, stabilendo la quiescibilità dell'indennità di funzione nell'intero importo corrisposto ai dirigenti.

Ciò premesso, questo Istituto ha ritenuto opportuno adeguare la propria azione amministrativa ai principi sanciti dalla citata giurisprudenza anche per ricondurre ad uniformità, ai fini previdenziali, la disciplina dell'indennità di funzione attualmente frammentaria a seguito dei vari interventi del legislatore regionale sopra menzionati.

Pertanto, con deliberazione commissariale numero 2005/I.N.P.D.A.P./102 del 10 agosto 1994, debitamente approvata dai Ministeri vigilanti, è stato disposto «di assoggettare a contributo e valutare ai fini dell'indennità premio di servizio e del trattamento di quiescenza l'indennità di funzione attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali in base all'accordo contrattuale per il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e le omologhe norme regionali, nell'intera misura corrisposta ai dirigenti medesimi, a decorrere dal 1° ottobre 1990.».

Alla luce del suddetto orientamento, è di tutta evidenza che le precedenti direttive emanate in relazione alle successive leggi regionali disciplinanti l'indennità di funzione, rimangono assorbite da quanto ora stabilito con la richiamata deliberazione.

In conformità alla stessa deliberazione gli enti datori di lavoro e gli uffici competenti dovranno provvedere alla regolarizzazione contributiva del personale interessato, con le consuete modalità.

Il commissario: SEPPIA

94A7414

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 103ª seduta pubblica per venerdì 25 novembre 1994, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

94A7459

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 novembre 1994

Dollaro USA	1596,60
ECU	1959,51
Marco tedesco	1029,20
Franco francese	299,77
Lira sterlina	2506,18
Fiorino olandese	918,22
Franco belga	50,027
Peseta spagnola	12,353
Corona danese	263,01
Lira irlandese	2477,44
Dracma greca	6,685
Escudo portoghese	10,095
Dollaro canadese	1164,38
Yen giapponese	16,285
Franco svizzero	1215,07
Scellino austriaco	146,21
Corona norvegese	235,00
Corona svedese	217,13
Marco finlandese	336,62
Dollaro australiano	1218,53

94A7458

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca popolare di Napoli, società cooperativa a responsabilità limitata, in Napoli.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 7 novembre 1994, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca popolare di Napoli, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

94A7417

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1994 il decreto interministeriale 21 novembre 1978 con il quale la società «Fiduciaria Vittoria S.r.l.», con sede legale in Seregno (Milano), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, successivamente modificato in data 24 febbraio 1983, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla forma giuridica alla denominazione variata in «Eure - Società per azioni» ed al trasferimento della sede legale da Seregno a Milano.

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1994 il decreto interministeriale 9 dicembre 1980 con il quale la società «Effe & Erre - Fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata», con sede in Parma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione è modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita da Gardone Val Trompia (Brescia) a Parma.

94A7416

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994.

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.T. - Compagnia generale trattori, con sede in Vercelli e unità site in Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 15 marzo 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetreria Parmense Bormioli Rocco, con sede in Parma e unità di Revere (Mantova), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 22 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sekur, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 22 febbraio 1994 al 21 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 22 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. S.E.C.I.M. - Im. Ed.*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 5 luglio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 22 settembre 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.r.l. Alpi unità mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Rassina (Arezzo), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14118/7 del 18 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 agosto 1993 al 4 febbraio 1995, della ditta S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 26 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994 con effetto dal 5 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 5 febbraio 1994 al 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 5 febbraio 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. N.O.M.O., con sede in Oggiono (Como) e unità di Oggiono (Como).

Parere comitato tecnico: seduta dell'8 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. N.O.M.O., con sede in Oggiono (Como) e unità di Oggiono (Como), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 dicembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno, con sede in Treviso e unità di Belluno, Breda Piave - Oderzo - Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno) e Treviso.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 14 maggio 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno, con sede in Treviso e unità di Belluno, Breda Piave - Oderzo - Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno) e Treviso, per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, della ditta S.p.a. Beloit Italia, con sede in Pinerolo (Torino) e unità di Pinerolo (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 febbraio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 12 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Beloit Italia, con sede in Pinerolo (Torino) e unità di Pinerolo (Torino), per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 12 gennaio 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.p.a. E.O.I., con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. E.O.I., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Demalena, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e unità di Trezzano sul Naviglio (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Demalena, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e unità di Trezzano sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

7) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1995, della ditta S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano) e unità di Milano e Monza (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 15 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano) e unità di Milano e Monza (Milano), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Manifattura di Torbiato, con sede in Villaguardia-Como (Como) e unità di Torbiato di Adro (Brescia).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° ottobre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Torbiato, con sede in Villaguardia-Como (Como) e unità di Torbiato di Adro (Brescia), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Impresa Mondelli, con sede in Bolzano e magazzino di Lainate (Milano) e sede amministrativa di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Mondelli, con sede in Bolzano e magazzino di Lainate (Milano) e sede amministrativa di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 1° aprile 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unità di Roma (filiale), Mandello del Lario (Como) e Motta S. Anastasia (Catania).

Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unità di Roma (filiale), Mandello del Lario (Como) e Motta S. Anastasia (Catania), per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Alessio Tubi, con sede in La Loggia (Torino) e unità di La Loggia (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alessio Tubi, con sede in La Loggia (Torino) e unità di La Loggia (Torino), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alessio Tubi, con sede in La Loggia (Torino) e unità di La Loggia (Torino), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 novembre 1993 al 14 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Umberto Fiore di Mario Fiore & C., con sede in Gattinara (Vercelli) e unità di Gattinara (Vercelli).

Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Umberto Fiore di Mario Fiore & C., con sede in Gattinara (Vercelli) e unità di Gattinara (Vercelli), per il periodo dal 14 novembre 1993 al 14 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 14 novembre 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 ottobre 1994, della ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 22 ottobre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 22 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.P., con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 22 aprile 1994 al 21 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 22 aprile 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Cit Viaggi, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cit Viaggi, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 22 ottobre 1993;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 22 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Cit Viaggi, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 22 aprile 1994 al 21 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 22 aprile 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994:

1) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.r.l. Falck Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Falck Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994;

2) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.r.l. Falck Vobarno (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Vobarno (Brescia) e ufficio vendita S.S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Falck Vobarno (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Vobarno (Brescia) e ufficio vendita S.S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994;

3) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.r.l. Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di S.S. Giovanni stab. e ufficio di Vittoria (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di S.S. Giovanni stab. e ufficio di Vittoria (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994;

4) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.r.l. Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovannni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 agosto 1993 al 15 agosto 1994, della ditta S.p.a. M.C.T. Metalceramica Trento, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Trento.

Parere comitato tecnico: seduta dell'11 marzo 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. M.C.T. Metalceramica Trento, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Trento, per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15439/25 del 1° luglio 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. S.A.I.S.E.B., con sede in Roma e unità di Acireale (Catania), Agrigento, Castanea (Messina), Castelvetrano (Trapani), Cismon del Grappa (Vicenza), Fondi (Latina), Frosinone, Lentini (Siracusa), Palermo, Porcia (Pordenone), Roma, Selinunte (Trapani), Tarquinia (Viterbo).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.I.S.E.B., con sede in Roma e unità di Acireale (Catania), Agrigento, Castanea (Messina), Castelvetrano (Trapani), Cismon del Grappa (Vicenza), Fondi (Latina), Frosinone, Lentini (Sicacusa), Palermo, Porcia (Pordenone), Roma, Selinunte (Trapani), Tarquinia (Viterbo), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con esclusione lavoratori assunti per fine cantiere e fine fase lavorazione.

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.I.S.E.B., con sede in Roma e unità di Acireale (Catania), Agrigento, Castanea (Messina), Castelvetrano (Trapani), Cismon del Grappa (Vicenza), Fondi (Latina), Frosinone, Lentini (Siracusa), Palermo, Porcia (Pordenone), Roma, Selinunte (Trapani), Tarquinia (Viterbo), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con esclusione lavoratori assunti per fine cantiere e fine fase lavorazione.

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1993 al 1° novembre 1994, della ditta S.r.l. G.I.P. Gestione industrie pelletterie, con sede in Firenze e unità di Cerreto Guidi (Firenze).

Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.I.P. Gestione industrie pelletterie, con sede in Firenze e unità di Cerreto Guidi (Firenze), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15443/1 del 6 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 dicembre 1993 al 22 giugno 1994, della ditta S.p.a. Savam, con sede in Altare (Savona) e unità di Altare (Savona).

Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 23 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Savam, con sede in Altare (Savona) e unità di Altare (Savona), per il periodo dal 23 dicembre 1993 al 22 giugno 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza trib. del 23 dicembre 1992, n. 76 - Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 ottobre 1993 al 31 marzo 1994, della ditta S r.l. Gari, con sede in SS. Cosma e Damiano (Latina) e unità di SS. Cosma e Damiano (Latina)

Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gari, con sede in SS. Cosma e Damiano (Latina) e unità di SS. Cosma e Damiano (Latina), per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 26 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Irvin Elettronica, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina).

Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irvin elettronica, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993.

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irvin elettronica, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.p.a. Iveco Fiat, con sede in Torino e unità di Foggia.

Parere comitato tecnico: seduta del 25 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 22 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Iveco Fiat, con sede in Torino e unità di Foggia, per il periodo dal 22 maggio 1994 al 21 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 22 maggio 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Fiat Avio (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del

15 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Avio (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta S.p.a. Elle Tre, con sede in Latina e unità di Latina.

Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elle Tre, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elle Tre, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 1° aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.p.a. S.T.E.M., con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.T.E.M., con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.p.a. B. Bianchi, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e unità di Figline Valdarno (Firenze).

Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B. Bianchi, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e unità di Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A7429

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . L. 199.500
- semestrale . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189